

## **Tribunale Busto Arsizio 22 gennaio 2020 n. 114**

Svolgimento del processo

Con citazione l'attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto richiesto nelle conclusioni su scritte.

Assumeva che nel condominio convenuto vi era locale nel quale l'attore deteneva apparecchiature elettriche; che a casa della mancata manutenzione attorea nel locale era percolata acqua che aveva danneggiato le apparecchiature; che andava risarcito il danno.

Si costituiva il convenuto eccependo che la domanda era infondata; che andava autorizzata a chiamare in manleva l'assicurazione. La chiamata veniva autorizzata ed attuata.

Indi la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e deposito della sentenza badando bene che il giudice deposita immediatamente la sentenza inviandola tramite PCT alla cancelleria che può impiegare giorni a comunicarla alle parti.

Motivi della decisione

Rilevato che:

assunto dell'attrice era che il condominio convenuto aveva ommesso di manutendere il locale dove si trovavano le apparecchiature elettriche dell'attrice così che da infiltrazioni d'acqua in tale locale era derivato danno a tali apparecchiature;

il condominio a pagina 4 di comparsa eccepiva che, dopo aver concesso in comodato all' (...) il locale, non aveva più avuto il possesso delle chiavi d'accesso al locale essendo state le stesse rimaste in possesso solo dell'Enel;

nulla eccepiva in contrario l'attrice per la qual ragione è certo, ex art. 115 comma 1 ultima parte cpc che il condominio non aveva accesso al locale nel quale si trovava l'apparecchiatura;

appare di palmare evidenza che non avendo il condominio possibilità di emendare il vizio non avendo accesso al locale di nulla può rispondere mentre era l'attrice che deteneva il locale a dover effettuare la manutenzione dello stesso anche perchè ciò era ad essa imposto dalla normativa CEI 99-2 e 99-3 (pagine 3-4 comparsa risposta);

le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione fino ad eur 26mila;

si precisa che l'attrice per le spese risponde anche nei confronti della terza chiamata non essendo stato il condominio responsabile di alcunchè;

la sentenza è clausolata ex art. 282 cpc.

pqm

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta la domanda;

Condanna la società (...) spa a rimborsare a favore del CONDOMINIO (...) le spese e competenze del giudizio che liquida in € 3mila di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, cpa ed iva;

Condanna la società (...) spa a rimborsare a favore della società (...) ASSICURAZIONI spa le spese e competenze del giudizio che liquida in € 3mila di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, cpa ed iva;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Busto Arsizio, 22/01/2020

Il Giudice

dott. Giuseppe Limongelli

Sentenza prelevata da: [www.condominioweb.com](http://www.condominioweb.com)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n. 196 del 2003.